



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*";
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di "*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*";

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società **Italcert S.r.l.**, con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), emanato in data 9 luglio 2020 da questa Direzione Generale con **scadenza il 26 luglio 2024**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MIMIT)”*;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2023 (DC2023UTL013), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 061240 del 3 marzo 2023, con la quale ha ridotto lo scopo di accreditamento nel certificato di Accreditamento n. 0122PRD, in scadenza 26/07/2024 nei confronti della Società **Italcert S.r.l.**, eliminando dalla Procedura di Valutazione di Conformità l'Allegato X (Modulo H) e i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4, 4.1, 4.2, 9, 10 e 11 dell'allegato IV della Direttiva 2006/42/CE;

ACQUISITE le istanze, prot. 062127 del 6 marzo 2023 e prot. 075342 del 16 marzo 2023 con le quali l'Organismo **Italcert S.r.l.**, ha chiesto la riduzione dell'Autorizzazione, eliminando dalla Procedura di Valutazione di Conformità l'Allegato X (Modulo H) e i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4, 4.1, 4.2, 9, 10 e 11 per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE citata;

ACQUISITA l'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione del 9 luglio 2020;

ACCERTATO il pagamento della tariffa avvenuta in data 15/03/2023, relativa alla riduzione dell'autorizzazione. Tariffa dovuta al Ministero delle

Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto;

ACCERTATO il pagamento della tariffa avvenuta in data 15/03/2023, relativa alla riduzione dell'autorizzazione. Tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del sopra citato decreto;

VISTA la nota 3 marzo 2023, prot. MIMIT n. 60505 del Segretario Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, stante la momentanea vacanza della posizione di Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, sulla base della normativa di riferimento e della declaratoria di competenza, riconosce al dirigente non generale la facoltà di adozione dei provvedimenti aventi caratteri di urgenza la cui competenza sia riconducibile al Direttore Generale al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività e scongiurare ogni eventuale responsabilità del Ministero correlata al rischio della mancata adozione dei provvedimenti medesimi;

DECRETANO

Art.1

1. Alla società **Italcert S.r.l.**, (P.IVA 10598330156), con sede legale e operativa in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), ai fini dello svolgimento dei compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, per effetto delle determinazioni assunte in data 28 febbraio 2023 dal Comitato Settoriale di Accreditamento AR, **è ridotta l'Autorizzazione** con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

- Procedura di Valutazione di Conformità Allegato X (Modulo H).

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola caval-letto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

Art. 2

- 1.** Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 9 luglio 2020, adottato a favore della società ***Italcert S.r.l.***

Art. 3

1. Il presente decreto ha validità fino al 26 luglio 2024 data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Per IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
Il Dirigente
(*Dr. Mario Tommasino*)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(*Dr. Gennaro Gaddi*)